

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

49.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 APRILE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzione:			
PRESIDENTE	682	PERDONÀ, <i>Relatore</i>	688
Disegni di legge (Seguito della discussione e approvazione):		RAFFAELLI	689
Elevazione da lire 7 miliardi a lire 10 miliardi del fondo speciale di riserva (fondo di dotazione) della sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia (1669)	682	SANTAGATI	689
PRESIDENTE	682, 684, 685	Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
AZZARO, <i>Relatore</i>	682, 684, 685	Proroga a favore dell'UNIRE dell'abbuono sui diritti erariali sulle scommesse che hanno luogo nelle corse dei cavalli e riduzione dell'aliquota di tributo sulle scommesse accettate in occasione delle corse di cani (3183)	690
CATTANI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	684, 685	PRESIDENTE	690, 692, 694
RAFFAELLI	683, 684, 685	BORGHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	694
SANTAGATI	683, 684	CATELLA	693
Aumento del fondo di dotazione del Banco di Sardegna (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2328)	685	CATTANI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	694
PRESIDENTE	685, 688	NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	691, 694
AZZARO, <i>Relatore</i>	686, 687	RAFFAELLI	696
CATTANI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	686, 687	REGGIANI	692, 695
RAFFAELLI	687	SANTAGATI	693
SANTAGATI	686, 687	TORTORA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	695
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		Votazione segreta:	
Aumento del capitale sociale dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma (2964);		PRESIDENTE	696
Aumento del capitale della Banca nazionale del lavoro (2965)	688		
PRESIDENTE	688, 689		

La seduta comincia alle 10,10.

PATRINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che per i provvedimenti oggi all'ordine del giorno il deputato Sargentini è sostituito dal deputato Reggiani.

Seguito della discussione del disegno di legge: Elevazione da lire 7 miliardi a lire 10 miliardi del fondo speciale di riserva (fondo di dotazione) della sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia (1669).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Elevazione da lire 7 miliardi a lire 10 miliardi del fondo speciale di riserva (fondo di dotazione) della sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia ».

Il relatore onorevole Azzaro, ha facoltà di fare il punto sullo stato della discussione.

AZZARO, *Relatore*. Le obiezioni sollevate da alcuni colleghi riguardavano la destinazione dei fondi a disposizione del Banco di Sicilia, cioè se gli stessi fossero impiegati per l'edilizia economica e popolare o per quella di lusso.

A questo riguardo, mi sono fatto carico di assumere informazioni. Mi è pervenuta una lettera da parte del direttore generale del Banco di Sicilia, che desidero leggere alla Commissione e depositare agli atti.

La lettera è la seguente:

« Onorevole avvocato, in relazione a quanto comunicatomi per il tramite del direttore dell'ufficio di rappresentanza del Banco di Sicilia in Roma, dottor Ventura, circa questioni sorte in sede di esame del disegno di legge per l'aumento da 7 a 10 miliardi di lire del fondo di dotazione della sezione di credito fondiario del Banco, mi permetto rassegnarle le seguenti considerazioni.

La consistenza complessiva delle cartelle in circolazione della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia è passata nell'ultimo quinquennio da 60 a 160 miliardi. A quest'ultima cifra sono da aggiungere contratti condizionati già stipulati per 120 miliardi e mutui già deliberati per 32 miliardi. Vi è inoltre una quantità di domande di mutuo in fase preliminare di istruttoria, il cui soddisfacimento condiziona l'attività e la vita stessa di numerose imprese di costruzione.

Le cifre suesposte testimoniano l'impegno posto da questo istituto nel sostenere l'industria edilizia e nel consentire a sempre più

vasti ceti sociali l'accesso alla proprietà della casa. Quest'ultimo fine è stato perseguito dando la più larga applicazione alla facoltà, prevista nel testo unico del 1938 sull'edilizia economica e popolare, di concedere mutui in contanti fino al 75 per cento del valore dell'abitazione acquistata da privati singoli e fino al 90 per cento del valore delle abitazioni acquistate dalle cooperative, con ratizzazione dello scarto cartelle. Consentendo mutui dell'importo superiore a quel limite del 50 per cento che è prescritto dalla legislazione sul credito fondiario, il Banco non ha soltanto reso possibile l'acquisto dell'abitazione ai ceti meno abbienti, che normalmente non dispongono dei mezzi necessari per il pagamento della metà del prezzo per contanti, ma ha altresì orientato l'attività degli imprenditori verso quel tipo di edilizia economica e civile e economico-popolare, alla quale sono applicabili le richiamate norme del testo unico del 1938, e che in atto trova più facile collocamento sul mercato, perché maggiore ne è il fabbisogno. Questo è stato ed è l'orientamento esclusivo della sezione; lo dimostra il fatto che per la costruzione di abitazioni di lusso è stato consentito negli ultimi cinque anni un solo mutuo in cartelle per 50 milioni di lire e che non è in corso alcuna altra operazione del genere.

In pari tempo la sezione ha cercato di dare il massimo impulso ai mutui ai sensi della legge n. 1179 del 1965 (Norme per l'incentivazione dell'attività edilizia), che pure comportano l'emissione di cartelle, sollecitando anche la presentazione di domande, in occasione del rifinanziamento disposto con legge n. 422 del 1968, a tutti coloro che erano stati esclusi dalle prime graduatorie. I mutui autorizzati o in fase di concretamento delle due leggi in questione ammontano a 10 miliardi, mentre per altre domande ammontanti a 44 miliardi si attende l'assegnazione dei necessari contributi statali e l'autorizzazione all'aumento del limite di emissione delle cartelle. Frattanto, numerosi privati e cooperative che avrebbero potuto nel tempo fruire delle agevolazioni portate dalle leggi in parola hanno preferito ricorrere ai mutui ordinari, onde realizzare immediatamente e quindi a prezzi più bassi le costruzioni o gli acquisti progettati. Può affermarsi al riguardo che in questi ultimi anni la maggior parte dei mutui accordati dalla sezione od accollati dagli acquirenti delle abitazioni riguarda nominativi, che, non possedendo altra casa, avrebbero avuto diritto di fruire delle agevolazioni di legge; e proprio in considerazione di ciò, nonostante le note difficoltà del mercato obbligazionario, la sezione di cre-

dito fondiario del Banco di Sicilia non ha in nessun momento sospeso la concessione di piccoli mutui, come sembra invece abbiano fatto altri istituti, che pur fruiscono del privilegio dell'emissione illimitata. Per lo stesso motivo sono stati consentiti a cooperative mutui ordinari per complessivi 30 miliardi, dei quali 19 in attesa di concretamento.

Gli interventi in favore dell'edilizia popolare e di quella economica previsti dalle disposizioni del testo unico del 1938 hanno costituito e continuano a costituire l'obiettivo esclusivo dell'attività del Banco di Sicilia nel settore del credito fondiario: obiettivo per il cui conseguimento l'istituto ha anche compiuto sforzi senza precedenti per trovare collocamento — in un mercato sempre meno ricettivo — alla crescente emissione delle cartelle.

Ora, dovendosi formalmente subordinare in contratto il concretamento di nuovi mutui alla possibilità di emissione dei titoli, dev'essere dire che ogni remora all'aumento del fondo di dotazione della sezione di credito fondiario verrebbe a ripercuotersi gravemente sulle aspettative e sulle esigenze di famiglie, di cooperative, di imprese che contano sull'appoggio della sezione per realizzare legittime aspirazioni e programmi costruttivi; verrebbe a ripercuotersi gravemente sull'economia, specialmente in Sicilia, dove l'industria edilizia non ha ancora valide alternative quanto ad assorbimento di mano d'opera e ad effetti diffusivi di occasioni di lavoro e di reddito.

Resto a sua disposizione per qualsiasi altro chiarimento che dovesse eventualmente occorrerle e frattanto le invio, onorevole avvocato, i miei migliori saluti. Francesco Bignadi ».

Ritengo che con questa risposta (che desidero sia allegata agli atti) si chiariscano alcuni dei dubbi sollevati dai colleghi comunisti.

Pertanto, per le ragioni già indicate nella mia relazione, chiedo che il provvedimento venga approvato dalla Commissione.

RAFFAELLI. Fin da quando cominciammo a discutere questo disegno di legge, avevamo sollevato diverse osservazioni circa la corrispondenza della attività di questo istituto di credito fondiario ai reali fabbisogni dell'edilizia, rilevando che l'andamento del credito edilizio rappresentava se non la principale, almeno una delle cause più importanti della crisi edilizia in generale e di quella economica e popolare in particolare. E su questo punto avremmo desiderato sentire non una lettera del direttore generale del Banco di Sicilia (che

ognuno di noi avrebbe potuto chiedere per suo conto) ma un giudizio del relatore, un giudizio politico — naturalmente — corroborato da dati forniti dal Governo e riferito all'attività di questo e di altri istituti simili nel settore dell'edilizia economica e popolare.

Il relatore invece si è limitato a scrivere al Banco di Sicilia, dal quale ha ricevuto una risposta che pare dire molte cose, ma in realtà non dice niente che già non si sapesse. O meglio, un dato interessante lo abbiamo avuto: questo istituto ha già promesso mutui per 120 miliardi, stipulando contratti condizionati per 32 miliardi. Non capisco come un istituto possa impegnarsi in questo modo, impiegando già somme di cui non dispone e in presenza di uno statuto e di diverse leggi che un tale comportamento non permettono.

In poche parole, quindi, i problemi da noi sollevati a suo tempo rimangono ancora oggi senza risposta. Detto questo, è da aggiungere che si è finanziata negli ultimi dieci anni la costruzione di case al prezzo di mercato per il 95 per cento, mentre per un 5 per cento soltanto si è favorita l'edilizia con caratteristiche economico-popolari. Secondo il testo della legge, si autorizza l'aumento a favore del Banco di Sicilia perché si continui a fare come prima.

È in grado il Governo di intervenire, affinché l'emissione di obbligazioni in materia fondiaria, venga assoggettata ad un vincolo di destinazione coerente con l'impegno che si vuole raggiungere nei confronti dell'edilizia economico-popolare? Vorrei rilevare che il Governo, mentre afferma di voler far qualche cosa in tale direzione, presenta contemporaneamente ed appoggia provvedimenti che sono in netto contrasto con gli obiettivi che si è proposto.

Gli istituti creditizi continuano ad erogare flussi indipendentemente dalla volontà del Parlamento e continuano a lavorare per la crisi dell'edilizia, intendendosi per crisi dell'edilizia proprio l'incapacità dei poteri dello Stato di produrre una quantità di case nella misura richiesta dal mercato, cioè l'80 per cento di case popolari.

SANTAGATI. Nella seduta precedente, ebbi ad esprimere parere favorevole al disegno di legge, ritenendo che l'aumento del fondo di dotazione era più che giustificato dai motivi addotti nella relazione al provvedimento e poi approfonditi dal relatore. Ora, dopo la lettera del direttore generale del Banco di Sicilia, mi sembra che le ragioni che hanno militato a favore dell'approvazione del disegno

di legge siano più validamente ribadite. In sostanza, si tratta di impedire che si fermi la erogazione per i mutui in materia di credito fondiario. Con gli attuali 7 miliardi, in base al dispositivo della legge, si potrebbe arrivare a 210 miliardi, abbondantemente impegnati; e poiché l'ultimo aumento del fondo di dotazione è avvenuto tre anni fa (il 18 marzo 1968), mi sembra più che giustificata la richiesta di aumento. Si potrebbe anzi chiedere se non sia il caso di procedere ad un ulteriore aumento, nel senso di arrivare a 12 miliardi, per evitare di trovarci tra qualche mese a dover riesaminare l'argomento, in quanto in Sicilia le richieste sono in continua crescita.

Comunque, mi rimetto al giudizio del relatore, che conosce meglio di me la situazione. Confermo tuttavia il giudizio positivo già espresso nella precedente seduta.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

AZZARO, Relatore. Mi era parso giusto chiedere dei dati al Banco di Sicilia, perché solo esso poteva assumersi la responsabilità di darci informazioni in maniera autentica. Nella seduta precedente ho espresso parere favorevole anche perché ritengo che il provvedimento sia da approvare al più presto possibile. Non so quali impegni abbia preso il Banco di Sicilia rispetto ai miliardi che attende di ricevere, ma io credo che il quadro della situazione risulti abbastanza chiaramente dalla lettera che ho letto in Commissione.

È evidente che nessun istituto di credito può finanziare operazioni senza averne la disponibilità.

Circa l'affermazione dell'onorevole Raffaelli che nel nostro paese sarebbero state costruite 95 case di lusso su cento e 5 con le caratteristiche di case economiche e popolari, lascio all'onorevole Raffaelli la responsabilità di questa indicazione statistica che io non conosco. Desidero tuttavia far presente che dalla relazione e dalla lettera letta alla Commissione risulta che il Banco di Sicilia finanzia esclusivamente richieste a cooperative o a singoli, in base a leggi che prevedono costruzioni di case con caratteristiche economico-popolari.

Che poi queste case, una volta costruite, non abbiano più le caratteristiche di economicità e popolarità, è una cosa la cui responsabilità ricade su chi è chiamato a far rispettare la legge e non sugli istituti finanziari. L'importante, per quanto ci riguarda, è che questi tre miliardi siano utilizzati in confor-

mità della legge da coloro ai quali noi li concediamo. Vi è senz'altro la necessità di rivedere i criteri che presiedono alla determinazione delle caratteristiche di queste abitazioni ed in tal senso mi risulta che il Consiglio dei ministri ha già approvato un provvedimento che sarà quanto prima sottoposto all'esame del Parlamento.

All'onorevole Santagati vorrei dire che indubbiamente la sua proposta ha un logico fondamento (dato il tempo che è passato da quando queste richieste sono state avanzate) e che anche io sarei d'accordo ad aumentare ulteriormente il fondo di dotazione; bisogna però tenere conto del fatto che un provvedimento di questo tipo deve essere sottoposto al parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, comitato che non si riunisce troppo di frequente. Una nostra decisione di aumentare ancora il fondo, comporterebbe pertanto un ulteriore notevole ritardo che non ritengo sia oggi accettabile. Insisto, quindi, perché la Commissione approvi il provvedimento in esame così come esso è formulato.

SANTAGATI. Visto che esistono queste difficoltà di ordine tecnico e visto che non è certo mia intenzione ritardare ulteriormente l'approvazione di questo provvedimento, ritiro senz'altro la mia proposta.

CATTANI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Ringrazio l'onorevole Azzaro per la sua relazione e l'onorevole Santagati per la sua proposta migliorativa, che però provocherebbe, come ha già detto il relatore, notevoli difficoltà di ordine tecnico. Sarà bene quindi procedere senz'altro all'approvazione di questo testo così come formulato dal Governo.

All'onorevole Raffaelli devo dire che condivido molte delle sue affermazioni, è verissimo che l'edilizia popolare in Italia non ha progredito come avrebbe dovuto negli ultimi anni; ma è altresì verissimo che la concezione di edilizia popolare intesa come ghetto è da respingere. Non è esatto, però dire che il 95 per cento delle abitazioni costruite in questi anni è di lusso, o quasi di lusso, come ha detto lei, onorevole collega.

RAFFAELLI. Non ho detto che sono abitazioni di lusso o quasi di lusso: ho detto che non sono abitazioni economiche e popolari.

CATTANI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Diciamo, dunque, che sono case normali. Ad ogni modo questo è un discorso politico generale, che può riguardare semmai il provvedimento di riforma sulla casa ma non

questo provvedimento, con il quale noi ci proponiamo semplicemente di rafforzare un fondo di credito per l'edilizia di questo istituto bancario. È chiaro che in questa sede non possiamo introdurre principi innovatori, che varrebbero per il solo Banco di Sicilia; tali principi potranno se mai essere stabiliti nel provvedimento generale di riforma per il settore edilizio.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dello articolo unico. Ne do lettura.

ARTICOLO UNICO.

Il fondo speciale di riserva della Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia, con sede in Palermo, aumentato a lire 7 miliardi con legge 18 marzo 1968, n. 241, viene ulteriormente elevato a lire 10 miliardi. Le somme occorrenti all'uopo verranno fornite dall'azienda bancaria del Banco sotto forma di partecipazione.

L'onorevole Raffaelli ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, al termine dell'articolo, il seguente comma: « Fino alla concorrenza dell'80 per cento dei finanziamenti, è data la precedenza alla richiesta di costruzioni economiche e popolari di enti pubblici, di cooperative di abitazione e di singoli cittadini ».

AZZARO, Relatore. In tutta sincerità, devo dire che non sono in grado di valutare a pieno la portata dell'emendamento. Rilengo comunque che possiamo ritenerci pienamente salvaguardati dalle norme in vigore. Sono quindi contrario, non per ragioni di principio ma per ragioni di opportunità.

CATTANI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Sono contrario, sia per quanto ho già detto prima a proposito della proposta Santagati e sia anche perché la formulazione di questo emendamento mi sembra poco chiara. Che significa, ad esempio, « singoli cittadini »?

RAFFAELLI. Il richiamo alle leggi vigenti, fatto dall'onorevole relatore, è del tutto superfluo e comunque può riferirsi soltanto alla prima parte della procedura: le leggi vigenti stabiliscono quali sono le caratteristiche della edilizia economica e popolare e disciplinano l'erogazione o meno di fondi e contributi dello Stato.

La più importante è però la seconda fase, in cui è necessario garantire che effettivamente

te gli istituti di credito seguano questi indirizzi nell'erogare i crediti. Ed è appunto per il controllo di questa seconda fase che noi vorremmo introdurre questo emendamento. È uno scopo che per altro potremmo anche raggiungere senza modificare questa legge, ma ottenendo un preciso impegno in tal senso dal Governo, il quale però non dovrebbe poi limitarsi a scrivere alle banche per sapere cosa fanno! Ha ragione il sottosegretario Cattani quando dice che è difficile che si riunisca il Comitato interministeriale per il credito: io aggiungo che quando si riunisce non si sa bene cosa fa...

CATTANI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Fa quello che deve fare.

RAFFAELLI. Si avalla la guerra dei tassi tra le banche, per poi intervenire — troppo tardi — per ridurli ad un livello minore.

Ad ogni modo voi avete davanti un provvedimento che consente l'erogazione di fondi della collettività a favore dell'attività edilizia e dovete decidere se lasciare che l'utilizzazione di tali somme sia determinata dalle leggi di mercato o non piuttosto inquadrata entro precisi indirizzi, che stabiliscano una assoluta priorità per l'edilizia economica e popolare.

Se poi a qualcuno non piace l'espressione « singoli cittadini », non importa, possiamo anche toglierla. « Singoli cittadini » significa dare al cittadino singolo il diritto di fruire delle norme sull'edilizia economico-popolare, qualora avesse intenzione di costruire una casa con le prescritte caratteristiche.

Insisto sull'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Raffaelli, non accolto dal relatore e dal Governo.

(È respinto).

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Aumento del fondo di dotazione del Banco di Sardegna (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2328).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Aumento del fondo di dotazione del Banco

di Sardegna », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Azzaro ha facoltà di riferire sullo stato della discussione.

AZZARO, Relatore. La Commissione ricorderà che anche su questo provvedimento si è svolta una discussione ampia dopo la mia relazione. In seguito sono pervenuti alcuni emendamenti relativi alla copertura da parte della Commissione bilancio ed altri proposti dall'onorevole Raffaelli, relativi agli articoli 2 e 3.

SANTAGATI. Desidero un chiarimento dal relatore circa l'attuale consistenza del fondo di dotazione del Banco di Sardegna.

AZZARO, Relatore. L'aumento relativo a questo provvedimento è di due miliardi, cioè si va da 10 miliardi e 700 milioni a 12 miliardi e 700 milioni.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a conferire la somma di lire 2 miliardi ad aumento del fondo di dotazione del Banco di Sardegna.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1968 al 1972.

La Commissione bilancio propone il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, in ragione di lire 1.200 milioni nell'anno finanziario 1970 e di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1971 e 1972 ».

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione bilancio.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé adottata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Il consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna è integrato con un funzionario direttivo del Ministero del tesoro, nominato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

L'onorevole Raffaelli ed altri propongono di sopprimerlo.

AZZARO, Relatore. Esprimo parere favorevole alla soppressione dell'articolo 2, perché francamente (a meno che il Governo non porti argomentazioni che ora non mi vengono in mente) non vedo il motivo di introdurre ora la presenza di un funzionario del ministero del tesoro quando nella legge 31 gennaio 1968 tale presenza non era richiesta.

CATTANI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. In tutti gli enti di diritto pubblico del genere del Banco di Sardegna è sempre presente un funzionario del ministero del tesoro. Anche se tale presenza viene introdotta in occasione dell'aumento del fondo di dotazione di 2 miliardi rispetto ai 10 concessi precedentemente, essa è diretta ad adeguare la composizione del consiglio di amministrazione del Banco di Sardegna a quello di istituti analoghi. Non si tratta di una novità, in quanto un funzionario del Ministero del tesoro è presente in tutti gli istituti di diritto pubblico. Ad ogni modo, mi rimetto alla Commissione.

AZZARO, Relatore. Confermo il mio parere favorevole all'emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. A fronte dell'emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 2.

(È respinto).

L'articolo 2 risulta pertanto soppresso.

Do lettura dell'articolo 3:

ART. 3.

Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sarà provveduto ad adeguare lo statuto del Banco di Sardegna e verranno determinati i criteri per la ripartizione degli utili netti annuali risultanti dal bilancio, nonché la misura del dividendo da attribuire ai conferimenti al fondo di dotazione dell'istituto.

L'onorevole Raffaelli ha presentato i seguenti emendamenti: « *Sopprimere l'intero articolo* ».

Subordinatamente sopprimere la seconda parte dell'articolo, dalle parole: « e verranno determinati » (comprese) sino alla fine.

AZZARO, *Relatore*. Non sono d'accordo sulla soppressione dell'intero articolo, per il fatto che tale soppressione non mi sembra motivata. D'altra parte, non è motivata neppure l'esistenza di tale articolo, anche perché nella relazione che accompagna il disegno di legge non è detto per quali ragioni si è pensato di introdurre questa norma.

Ad ogni modo, visto che nell'un caso e nell'altro siamo di fronte ad una assoluta carenza di motivazione, preferisco ascoltare il parere e del Governo e dello stesso onorevole Raffaelli prima di esprimere un giudizio definitivo.

CATTANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A me sembra logico e necessario che qualsiasi modifica dello statuto del Banco di Sardegna sia preventivamente sottoposta al vaglio del Ministero del tesoro e del Comitato interministeriale per il credito. Meno necessario mi pare invece l'intervento del Ministero del tesoro in materia di suddivisione degli utili e dei dividendi. Ritengo quindi che sia opportuno non approvare il primo emendamento Raffaelli ed accogliere invece senz'altro il secondo.

RAFFAELLI. Vorrei dare ragione alla Commissione del mio primo emendamento, quello soppressivo dell'intero articolo. In realtà, con questo articolo 3 si intende attribuire al Ministero del tesoro poteri che già ha, con una prima parte che è stata introdotta soltanto per « trainare » la seconda. Da sola, quindi, la prima parte non ha nessuna ragione d'essere, in quanto non fa che ribadire una normativa già esistente.

AZZARO, *Relatore*. È chiaro che se le cose stessero come dice il collega Raffaelli, non avrei alcun dubbio ad accogliere la soppressione dell'intero articolo. Fatto sta, però, che le due norme sono unite da una congiunzione « e ». In linea di principio, quindi, è chiaro che la prima parte è del tutto ultronea, almeno a prima vista. Potrebbero però esservi delle ragioni di ordine tecnico che noi ora non conosciamo e che esigono l'esistenza di tale norma.

RAFFAELLI. Se noi non approviamo l'articolo 3, questo istituto rimarrà completamente

disciplinato dalle norme che già regolano la vita di tutti gli altri enti di diritto pubblico di questo genere. Qui il problema nasce perché il Ministero del tesoro vorrebbe, attraverso questa norma, divenire il titolare di ogni decisione in materia di ripartizione degli utili; ed è chiaro che, per raggiungere questo scopo, ha bisogno di poter anche decidere in prima persona (cioè non su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto) le modifiche allo statuto.

Se quindi siamo d'accordo che i criteri di ripartizione degli utili non possono essere demandati al Ministero, non dobbiamo lasciare né la prima né la seconda parte dell'articolo. In ogni caso, la prima parte da sola è assolutamente pleonastica.

AZZARO, *Relatore*. Probabilmente l'adeguamento dello statuto del Banco di Sardegna è relativo alla modifica del consiglio di amministrazione, già contemplata dall'articolo 2. In ogni caso non mi sembra nuoccia il mantenimento della prima parte dell'articolo, sono invece favorevole al secondo emendamento Raffaelli.

SANTAGATI. Sarebbe stato opportuno mantenere l'articolo 2, perché se il fine del primo comma dell'articolo 3 è l'adeguamento ad una legislazione uniforme per tutti gli altri istituti di diritto pubblico, non vedo il motivo perché si debba sopprimere l'articolo 2 e poi all'articolo 3 affermare che lo statuto del Banco di Sardegna si deve adeguare a quello degli altri istituti.

Sarebbe bene interpellare i funzionari del Ministero del tesoro per conoscere la vera finalità che ha suggerito al Governo la presentazione dell'articolo 3.

CATTANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ringrazio l'onorevole Santagati, che sostiene le ragioni del Ministero del tesoro, ma ritengo che al punto in cui siamo arrivati, sarebbe preferibile accettare il suggerimento del relatore. Abbiamo soppresso l'articolo 2, pur sapendo come si possa essere gelosi delle prerogative del ministero nella vigilanza sugli istituti di credito, perché riteniamo che il consiglio di amministrazione del banco di Sardegna sia perfettamente in grado di agire senza la presenza di alcun controllore. Credo anche che al consiglio di amministrazione debba rimanere inalterato il diritto di fare la sua politica in materia di ripartizione degli utili.

Ma credo sia giusto lasciare al Ministro del tesoro la certezza dell'intervento risolutivo sulle questioni di principio in materia statutaria che riguardano questo come gli altri istituti. E non ritengo opportuno rinviare ulteriormente il provvedimento per consultare gli uffici, penso che l'autorità politica sia in grado di decidere più rapidamente di quella amministrativa, per cui sono favorevole all'emendamento che sopprime le parole da « e verranno determinati » fino alla fine dell'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Raffaelli interamente soppressivo dell'articolo 3.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Raffaelli, tendente a sopprimere le parole da « e verranno determinati » fino alla fine dell'articolo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, che, in seguito all'approvazione dell'emendamento Raffaelli, risulta così formulato:

ART. 3.

Con decreto del Ministero del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, sarà provveduto ad adeguare lo statuto del Banco di Sardegna.

(È approvato).

Da lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

L'onere relativo all'esercizio 1968 sarà fronteggiato a carico del fondo speciale iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio, all'uopo intendendosi prorogato il termine di utilizzazione delle suddette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

L'onere relativo agli anni finanziari 1969 e 1970 sarà fronteggiato mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali iscritti al capitolo n. 5381 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La Commissione bilancio propone il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

« All'onere di lire 1.200 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1970, si fa fronte: a quanto a lire 400 milioni e a lire 400 milioni rispettivamente a carico delle disponibilità del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1968 e 1969, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzazione delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; e quanto a lire 400 milioni con riduzione di pari importo degli stanziamenti del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno finanziario 1970.

All'onere di lire 400 milioni relativo all'anno finanziario 1971 si fa fronte mediante riduzione di pari importo del fondo speciale iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione dei disegni di legge: Aumento del capitale sociale dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma (2964); Aumento del capitale della Banca nazionale del lavoro (2965).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: « Aumento del capitale sociale dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma » e « Aumento del capitale della Banca nazionale del lavoro ».

L'onorevole Perdonà ha facoltà di svolgere la relazione.

PERDONA. Per quanto riguarda la Banca nazionale del lavoro, già precedentemente nel 1968, si è autorizzato l'aumento del capitale da 20 a 40 miliardi. Per l'Istituto italiano di credito fondiario nel 1964 venne autorizzato l'aumento del suo capitale a lire 4 miliardi e 320 milioni, mentre il disegno di legge in es-

me prevede un ulteriore aumento sino a 12 miliardi e 960 milioni, per assicurare la continuità nella erogazione dei mutui mediante lo afflusso di nuovi mezzi liquidi, permettendo anche una maggiore emissione delle cartelle fondiari.

Per quanto riguarda la Banca nazionale del lavoro, il Ministero del tesoro ha predisposto un nuovo testo, in quanto la V Commissione, nell'esprimere il suo parere, ha ritenuto opportuno suggerire il ricorso, oltre che al Consorzio di credito per le opere pubbliche, anche all'emissione di buoni pluriennali del tesoro e di speciali certificati di credito ed ha suggerito inoltre lo scorrimento dal 1970 al triennio 1971-1973.

In definitiva, propongo alla Commissione di approvare i due disegni di legge, necessari per far fronte agli impegni già assunti a sollievo della situazione economica.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RAFFAELLI. Devo dire che avrei gradito ascoltare dal relatore qualche dato in più circa l'attività dell'Istituto di credito fondiario, in quanto non mi sembra logica la conclusione cui è pervenuto l'onorevole Perdonà, secondo il quale sarebbe necessario approvare questo provvedimento per aumentare l'attività del sistema creditizio in favore delle iniziative produttive. Il fatto è, onorevole relatore, che mai come oggi il sistema creditizio dispone di liquidità in grande abbondanza. Ciò è dovuto soprattutto all'alto costo del denaro, che pone un freno a moltissimi investimenti, soprattutto quelli delle imprese minori. Il problema quindi non è che senza aumento di capitale non si può far fronte alle richieste; è semmai esattamente l'opposto, cioè trovare il sistema per utilizzare le disponibilità liquide, vista la carenza di richieste. Il fatto è che l'aumento di capitale è richiesto dalla necessità di riequilibrare la situazione di certi istituti (compresa la Banca nazionale del lavoro) rispetto a quella di istituti che, non essendo di proprietà dello Stato (sia pure sotto la veste giuridica di società per azioni), hanno potuto già deliberare aumenti di capitale sociale con semplici deliberazioni assembleari.

Ad ogni modo, dobbiamo osservare che nel caso della Banca nazionale del lavoro si prevede alla copertura dell'aumento del capitale sociale in modo del tutto anomalo, mediante la emissione di obbligazioni da contrarsi con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, obbligazioni che saranno poi acquistate dalla

stessa Banca nazionale del lavoro. Non sono un esperto di queste cose, però mi sembra una procedura molto strana.

Ad ogni modo, pur ribadendo le osservazioni diamo la nostra adesione a questo disegno di legge, di cui riconosciamo l'utilità.

SANTAGATI. Per quanto riguarda lo aumento del capitale dell'Istituto di credito fondiario, si può dire che siano di fronte ad una operazione analoga a quella già decisa per i due istituti di credito di cui ci siamo occupati poco fa. In linea di massima, quindi, valgono le stesse considerazioni fatte in quella sede e si può essere favorevoli all'approvazione del provvedimento, pur rilevando che in questo caso, trattandosi di un aumento più cospicuo, il processo di incremento viene frazionato in più annualità. È un sistema migliore, che eviterà a questo istituto di dover chiedere tra poco un ulteriore aumento, cosa che invece dovrà fare il Banco di Sicilia.

Il discorso è invece più lungo a proposito della Banca nazionale del lavoro; si tratta, in questo caso, di un'operazione a largo raggio, che coinvolge anche altre banche di interesse nazionale.

Questo provvedimento rientra nel quadro di una certa politica creditizia dell'attuale Governo, che tenderebbe ad immettere una maggiore disponibilità di liquido in direzione dei soggetti che ricorrono alle operazioni di credito. Che la Banca nazionale del lavoro chieda di aumentare il suo capitale a 60 miliardi si potrebbe considerare una operazione in linea di massima valida e adeguata allo sviluppo che l'istituto ha raggiunto in questi ultimi anni, così come il fatto che si cerchi di precisare per legge quale deve essere la quota parte che il tesoro dello Stato è tenuto per legge a versare.

Si potrebbe discutere circa il reperimento di questi fondi, ma, una volta accettato il principio dell'aumento, che il Governo ricorra ad una determinata operazione di copertura anziché ad un'altra è valutazione di natura più tecnica che politica. C'è però da fare una osservazione di ordine prospettivo per l'avvenire: stiamo attenti a questo tipo di politica creditizia, perché se si mette a disposizione della collettività una massa di liquido maggiore, si devono d'altra parte creare tutti i presupposti attraverso una politica che consenta di non rendere inutili questi sforzi. Se infatti le riforme da conseguire esigono una dilatazione della spesa pubblica tale da frustrare l'incremento delle spese poste a dispo-

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1971

sizione, i due termini della discussione risultano antitetici.

Pur con questi limiti e con queste riserve, mi dichiaro favorevole all'approvazione dei due disegni di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge n. 2964:

ARTICOLO UNICO.

L'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma, è autorizzato ad elevare il proprio capitale, in una o più volte, da lire 4.320 milioni a lire 12.960 milioni.

Sono autorizzate le conseguenti modifiche allo statuto dell'Istituto.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 2965, il Governo ha presentato un nuovo testo, che ha avuto il parere favorevole della Commissione bilancio, e i cui articoli, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato a concorrere con la somma di lire 17.152.420.000 all'aumento del capitale fino a lire 60 miliardi deliberato dalla Banca nazionale del lavoro.

(È approvato).

ART. 2.

La somma di cui al precedente articolo sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 5.145.726.000 per l'esercizio 1971, di lire 6.006.694.000 per l'esercizio 1972 e di lire 6.000.000.000 per l'esercizio 1973.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con il ricavo netto derivante da operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare in ciascun anno mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con

emissioni di buoni poliennali del tesoro o di speciali certificati di credito.

(È approvato).

ART. 4.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro. Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni poliennali del tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

All'onere relativo alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo per l'anno finanziario 1971, sarà fatto fronte mediante riduzione dei fondi speciali di cui ai capitoli nn. 3523 e 6036 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

(È approvato).

ART. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

I due disegni di legge saranno votati a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga a favore dell'UNIRE dell'abbuono sui diritti erariali sulle scommesse che hanno luogo nelle corse dei cavalli e riduzione dell'aliquota di tributo sulle scommesse accettate in occasione delle corse dei cani (3183).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga a favore dell'UNIRE dell'abbuono sui diritti era-

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1971

riali sulle scommesse che hanno luogo nelle corse dei cavalli e riduzione dell'aliquota di tributo sulle scommesse accettate in occasione delle corse dei cani ».

L'onorevole Napolitano Francesco ha facoltà di svolgere la relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*.
Prima di illustrare la portata del disegno di legge, desidero sottoporre alla Commissione, dandone ragione, il seguente emendamento, interamente sostitutivo dell'articolo 1:

« L'abbuono sui diritti erariali a favore dell'UNIRE per il triennio 1971-1973 viene concesso secondo le percentuali che seguono in rapporto al gettito annuo dei diritti erariali dovuti ai sensi del punto 8) della tabella A annessa alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, sulle scommesse sulle corse dei cavalli sia negli ippodromi che fuori di essi:

per gettito da lire 1 fino a 7 miliardi e mezzo	50
per gettito da lire 1 fino a 8 miliardi e mezzo	45
per gettito da lire 1 fino a 9 miliardi e mezzo	40
per gettito da lire 1 fino a 10 miliardi e mezzo	35
per gettito da lire 1 fino a 11 miliardi e mezzo	30
per gettito da lire 1 fino a oltre 11 miliardi e mezzo	20

È abrogato l'articolo 18 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 ».

Il provvedimento in esame, che concede all'UNIRE, una proroga dell'abbuono dei diritti erariali vigente già da 24 anni deve inquadrarsi oltre che nelle finalità e negli interessi agricoli e zootecnici che lo Stato persegue in questo settore, anche e soprattutto nel fatto che l'UNIRE, ente pubblico incaricato dal Ministero dell'agricoltura della tutela dell'attività ippica, si trova in gravi difficoltà di bilancio per assolvere una sana e corretta politica di gestione.

È noto infatti che l'unica fonte di entrata per l'intero settore produttivistico dell'UNIRE, nel quale operano ben trentamila lavoratori, è il gettito delle scommesse sui cavalli. Tale gettito è stato caratterizzato nell'ultimo decennio da un costante notevole andamento ascendente, che prendendo a base l'anno 1965, è stato del 78,14 per cento con previsioni di raddoppio per l'anno in cui è invece intervenuta la soprattassa prima del 17 per cento sulle

scommesse, ridotta poi al 7 per cento sulle vincite dal decretone. Tale provvedimento ha provocato una contrazione nel movimento delle scommesse, di oltre 30 miliardi in otto mesi, (senza tener conto del processo espansivo che era in atto precedentemente). Alla luce di questa esperienza, il relatore ritiene di dover sottoporre alla Commissione l'opportunità, nello interesse dell'UNIRE (che è poi dello Stato) e nell'interesse dello stesso erario, di studiare il modo di abolire gradatamente l'abbuono.

L'UNIRE potrebbe, con il tempo, rinunciare a questa entrata straordinaria, se potesse incrementare le entrate ordinarie, che come si è detto le derivano soltanto dal gettito delle scommesse sulle corse dei cavalli.

Va ricordato che il fenomeno dell'accettazione clandestina delle scommesse sulle corse dei cavalli ha assunto proporzioni notevoli a seguito dell'istituzione dell'imposta sulle vincite. Il che evidentemente ha provocato contemporaneamente la diminuzione del gettito di entrata, e dello Stato e dell'Unire, e può essere anche causa di gravi turbative sulla regolarità tecnica della manifestazione sportiva (corse truccate, corse contestate). L'emendamento che ho preannunciato mentre riduce la percentuale di abbuono a seconda del gettito annuo dei diritti erariali, abroga contemporaneamente la tassa del 7 per cento prevista dall'articolo 18 del decretone.

Tale emendamento si propone perciò di giungere alla graduale abolizione dell'abbuono e nello stesso tempo di consentire l'espansione dell'importante settore produttivo e di assicurare egualmente, e anche in misura maggiore, le entrate erariali previste dal decretone.

Responsabilmente, prima di sottoporvi tale emendamento, ho voluto, attraverso dati ed elementi attendibili, assicurarmi che tale modifica potrà sicuramente assolvere una funzione riequilibratrice dell'incidenza fiscale del diritto erariale che, altrimenti, non potrebbe essere sopportata dal particolare meccanismo delle scommesse, nel quale sussiste un rapporto incentivante inversamente proporzionale al prelievo.

Raffrontando i dati delle riscossioni per diritti erariali sulle scommesse relative alle corse cavalli nei primi due mesi del 1969 con quelli dei corrispondenti mesi del 1971, si può ragionevolmente stimare per il 1971 una entrata netta per tale voce di 6 miliardi e 900 milioni, pari a 7 miliardi e 200 milioni di diritti erariali lordi e quindi riferibili ad un movimento di scommesse di circa 120 miliardi.

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1971

Secondo il disegno di legge governativo, per il 1971 è previsto un gettito erariale dalle scommesse di 6 miliardi e 900 mila lire, con un abbuono di 4 miliardi e 140 milioni, pari ad un netto di 2 miliardi 760 milioni. Quattro miliardi sono inoltre l'ammontare dei diritti erariali, il che dà un totale di 6 miliardi e 760 milioni.

Secondo invece l'emendamento da me proposto, si prevede un incremento delle scommesse del trenta per cento circa, pari ad un gettito di 7 miliardi e 935 milioni; l'abbuono, che scenderebbe al 45 per cento, sarebbe pari a 3 miliardi e 570 milioni, per un netto di 4 miliardi e 365 milioni, che, aggiunti ai due miliardi previsti, dà un totale di 6 miliardi e 365 milioni. Lo Stato avrebbe cioè per il 1971 una minore entrata pari a 395 milioni.

Per il 1972 il disegno di legge governativo prevede un incremento del 10 per cento e quindi: introito lordo 7 miliardi 590 milioni, abbuono 4 miliardi 554 milioni, diritti erariali sulle vendite 4 miliardi e mezzo; un totale, cioè, di 7 miliardi e 536 milioni. Secondo lo emendamento da me proposto, si avrebbero invece i seguenti dati, calcolati su una percentuale di incremento del 30 per cento: gettito lordo 10 miliardi 315 milioni, abbuono (ridotto al 35 per cento) 3 miliardi 610 milioni; totale netto 7 miliardi 536 milioni, e cioè 831 milioni in meno per lo Stato.

Per il 1973, il disegno di legge (sempre su una base di un aumento del dieci per cento) prevede un incasso lordo di 8 miliardi e 350 milioni, un abbuono di 5 miliardi e 10 milioni, diritti erariali per cinque miliardi e quindi un totale netto per lo Stato di 8 miliardi e 340 milioni. Secondo il mio progetto, invece, l'incremento prevedibile del trenta per cento comporterebbe un incasso lordo di 13 miliardi e 410 milioni, da cui si dovrebbe detrarre un abbuono (ridotto al 20 per cento) di soli due miliardi e 282 milioni, per un totale netto di 10 miliardi e 728 milioni per lo Stato: esattamente 2 miliardi e 388 milioni in più per lo Stato.

In definitiva, quindi, lo Stato perderebbe nel giro di tre anni la somma totale di 1 miliardo e 162 milioni, che però sarebbe colmata nel 1973, con un ulteriore vantaggio di più di un miliardo. Contemporaneamente, si raggiungerebbe lo scopo di eliminare gradualmente l'abbuono e di migliorare il bilancio dello UNIRE.

A mio avviso non ci dovrebbero neppure essere preoccupazioni di bilancio, sia per la modestia delle somme in parola e sia perché il gettito dato dall'imposta del 7 per cento sulle

vincite è prevista non come voce a sé, ma come componente di un fondo d'entrata destinato dal « decretone » alla realizzazione delle riforme.

Per tutti questi motivi, prego la Commissione di voler approvare l'emendamento da me proposto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

REGGIANI. Sono senz'altro favorevole all'approvazione dell'emendamento proposto dal relatore, anche se mi rendo conto che le motivazioni addotte potrebbero apparire astratte e discutibili. In realtà, tutto il meccanismo dell'emendamento si basa su previsioni di quello che sarà il futuro comportamento degli scommettitori, previsioni che criticamente potrebbero anche giustificarsi infondate. Questo però è l'unico modo che ci rimane per cercare di rimediare ad una lunga serie di errori commessi nel passato con interventi sbagliati. Mi riferisco, in particolare, alla norma del primo « decretone » che prevedeva il prelievo da parte dello Stato del 17 per cento delle somme giocate. Ci si riproponeva, in tal modo, di incrementare le entrate tributarie dello Stato, in modo da avere maggiori fondi da destinare alle riforme. La realtà dimostrò però immediatamente quanto fosse errata questa previsione, in quanto le scommesse si ridussero immediatamente quasi a zero.

È inutile dire che il provvedimento aveva il difetto di non aver tenuto conto di un fatto psicologico fondamentale nello stabilire che il prelievo andava fatto sulla somma giocata e non sulla somma vinta. Abbiamo visto quindi che l'attività delle scommesse negli ippodromi venne completamente a cessare.

Ne derivò un grave disagio nell'andamento dell'UNIRE, che è stato giustamente definito un istituto di carattere pubblico che ha compiti di carattere fondamentale relativi alla promozione dell'attività ippica. Erroneamente tale attività viene paragonata a quella svolta nelle case da gioco; si tratta invece di un settore sportivo importantissimo, che rappresenta sul piano della presenza del pubblico il secondo sport nazionale. È inoltre un'attività assolutamente controllata dallo Stato, per cui ritengo estremamente saggia una politica di adeguate agevolazioni fiscali. Occorre garantire lo sviluppo di questo ramo dell'attività sportiva che ha anche collegamenti, per il suo svolgimento all'aperto, con l'utilizzazione del tempo libero. Chi infatti vive nelle grandi città e desidera trascorrere un pomeriggio al-

l'aperto, non ha che l'ippodromo a disposizione.

È evidente che nel quadro dell'attività dell'UNIRE devono trovare spazio gli aspetti concernenti l'acquisizione dei campi da corsa dell'UNIRE, cioè da parte dello Stato, per una intensificazione della vita all'aperto, della pratica sportiva e dell'utilizzazione del tempo libero.

In relazione alla regolamentazione in esame, forse vale la pena di misurare quale sia veramente il sistema fiscale più idoneo a garantire lo sviluppo di questa attività, perché dalla gestione dei prossimi due anni Governo e Parlamento, avranno ulteriori ragguagli che potranno eventualmente consentire di aggiornare il trattamento fiscale.

Se l'emendamento presentato garantisce all'UNIRE un maggior volume di introiti, non si potrà per questo dire che siano i privati ad avvantaggiarsene. Ciò sarà diretto ad incrementare lo sviluppo dell'UNIRE, organo dello Stato, il quale con maggiori mezzi a disposizione potrà estendere il numero degli impianti ippici in Italia.

SANTAGATI. Desidero dar atto al relatore di aver cercato di migliorare il testo presentato dal Governo, che a sua volta tende ad ovviare agli inconvenienti cui ha dato luogo la applicazione del primo e del secondo decretone. Oggi ci rimane solo la magra soddisfazione di dire che il Governo, che aveva deciso di aumentare questi proventi, si è trovato sempre più nell'impossibilità di acquisire al fisco determinati introiti. Ora, mano a mano, si vogliono rimuovere questi ostacoli. Il primo tentativo fu fatto con il secondo decretone, quando ci si accorse che le norme previste dall'articolo 31 del primo decreto-legge avevano determinato la paralisi totale del settore. Con il successivo decretone, si avviò solo in parte agli inconvenienti cui aveva dato luogo il primo decretone. Ma l'esperienza dei mesi successivi ha dimostrato che non era possibile continuare su quella strada, se si volevano mantenere aperti gli ippodromi in Italia.

L'emendamento al disegno di legge vuole eliminare questi inconvenienti attraverso un duplice congegno: riducendo i diritti previsti dall'articolo 18 e mantenendo il meccanismo dell'abbuono, che sui gettiti erariali competerebbe all'UNIRE per assolvere ai suoi compiti istituzionali.

A me pare che il congegno proposto dal relatore sia più valido, anche se indubbiamente deve basarsi su un'ipotesi aleatoria. Siccome però nelle scommesse è sempre insito

il concetto dell'alea, direi che si possano dare per buone anche queste scommesse: e credo che in questo caso il relatore scommetta molto meglio di quanto non abbia fatto fino ad oggi il Governo!

Il congegno, inoltre, se da un lato consente all'UNIRE di percepire qualcosa di più nel momento in cui il gettito è inferiore, dall'altro, aumentando il gettito, l'UNIRE percepisce di meno e lo Stato può quindi recuperare quello che può aver perso nella prima fase. È inoltre chiaro che se vogliamo adottare questo congegno dobbiamo anche abolire l'articolo 18 del « decretone-bis », che ha provocato soltanto effetti negativi.

È necessario, in altre parole, ricondurre il cittadino verso la scommessa, indurlo a pagare di nuovo il suo contributo al fisco, ed è indubbio che, abrogato l'articolo 18, si può senz'altro prevedere un incremento del gettito delle scommesse.

Ritengo, in definitiva che, quello proposto dal relatore, sia un congegno da accogliere senz'altro, se vogliamo che il fisco possa nuovamente guadagnare qualcosa e che l'UNIRE possa adempiere ai suoi fini di istituto. È vero, infatti, che l'UNIRE è un ente di diritto pubblico, ma è anche vero che esso non deve soltanto servire a pompare soldi dalle tasche dei contribuenti, quando piuttosto a diffondere ed incrementare l'attività ippica in Italia.

D'altra parte fino ad oggi lo Stato non è certo riuscito a dimostrare grandi qualità... ippiche, tanto vero che nella relazione al disegno di legge si legge un preciso atto di contrizione, ammettendo una gravissima riduzione delle scommesse proprio a causa dei diritti addizionali previsti dai due « decretone ». È quindi necessario adottare nuovi meccanismi ed io ritengo che questo sia proprio il migliore.

CATELLA. Sono anche io favorevole allo emendamento proposto dal relatore, sia perché condivido le considerazioni dei colleghi che mi hanno preceduto e sia perché ritengo che in questo modo si risolvano contemporaneamente tre problemi.

Prima di tutto si assicura al fisco un'introito congruo, come è giusto che sia trattandosi di somme spese per il gioco. In secondo luogo si dà all'UNIRE la possibilità di disporre dei fondi necessari per assolvere ai suoi compiti di istituto, che consistono soprattutto nell'acquisire gli ippodromi esistenti e nel costruirne altri, anche perché questo rappresenta un modo per sopperire alla grave carenza di verde che si registra nelle nostre città.

Non è raro infatti vedere nelle belle giornate intere famiglie che si recano all'ippodromo per passare qualche ora all'aria aperta in un ambiente confortevole. Infine, in questo modo si permette l'utilizzazione e il mantenimento di aree verdi che altrimenti andrebbero perse.

Ritengo inoltre che la previsione di un notevole aumento nelle scommesse non sia aleatoria ma abbastanza fondata, se teniamo presente quello che è stato l'andamento degli ultimi cinque anni, in cui si sono verificati incrementi annui del 12 e anche del 15 per cento.

Siamo quindi senz'altro favorevoli all'approvazione dell'emendamento proposto dal collega Napolitano.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CATTANI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Sul merito del provvedimento siamo tutti d'accordo e non vi è nessun bisogno di ricorrere ad argomentazioni per così dire bucoliche, tipo la difesa del verde, i bambini sui prati degli ippodromi e così via. La realtà è che qui si tratta di sostenere un'attività economica rilevante e di assicurare allo Stato un reale gettito fiscale. Come si risolve, però, la cosa dal punto di vista contabile? È possibile farlo in questa sede o bisogna rimandare il provvedimento ad altre Commissioni per il parere? Ecco, questi, e solo questi, sono i miei dubbi.

PRESIDENTE. È chiaro che se fosse accolto l'emendamento Napolitano il disegno di legge dovrebbe tornare alla Commissione bilancio per una valutazione della natura e dell'ammontare dell'onere e per il reperimento della relativa copertura.

NAPOLITANO FRANCESCO, Relatore. Indubbiamente l'introduzione del mio emendamento provocherebbe una minore entrata per lo Stato nei prossimi tre anni, ma è anche vero che le somme ricavate da questa fonte non sono previste in alcun capitolo del bilancio ma sono computate nel fondo d'entrate previste a favore di spese per la realizzazione di talune riforme stabilite con il « decretone ». A mio avviso, quindi, non ci troviamo nell'ipotesi prevista dall'articolo 81 della Costituzione e possiamo quindi tranquillamente decidere per nostro conto. Ad ogni modo, se anche formalmente la questione dovesse essere sottoposta alla Commissione bilancio, penso che questa esprimerebbe senz'altro e rapidamente avviso favorevole.

Per quanto riguarda le mie previsioni, vorrei dire che nel fare i miei conti non sono certo stato ottimista in eccesso, quanto semmai in difetto. Dal 1965 in poi, infatti, l'ammontare delle scommesse ha fatto registrare, fino alla entrata in vigore del « decretone », un incremento del 78,14 per cento, percentuale che si prevedeva di poter raddoppiare nel corso del 1970. Le mie, quindi, non sono previsioni fuori della realtà.

In seguito dovremo provvedere con un altro emendamento all'articolo 3, conseguentemente all'approvazione dell'emendamento all'articolo 1.

BORGHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Desidero dire che una valutazione non può non emergere sulle riflessioni che ciascuno di noi ha fatto ascoltando il relatore.

L'emendamento introduce il criterio a scalare per quanto riguarda l'abbuono dei diritti erariali: si va dal 50 al 20 per cento, avviandosi sulla strada della graduale soppressione dell'abbuono. L'altro comma dell'emendamento Napolitano riguarda la soppressione dell'aliquota del 7 per cento sulle vincite. La valutazione di entrata, come è evidente, non è stata imputata ad un capitolo preciso, ma ad una previsione globale di maggiore entrata che si sarebbe realizzata anche con l'introduzione di questa aliquota d'imposta sulle vincite.

L'esperienza ha dimostrato che l'introduzione di tale imposta, oltre a comprimere le giocate, ha incrementato il gioco clandestino. Oggi infatti si preferisce ricorrere all'allibratore clandestino, anziché a quello ufficiale, perché il giocatore risparmia circa un 30 per cento, non pagando le quote di diritti erariali e il 7 per cento sulle vincite.

Sostanzialmente il Ministero delle finanze, tenendo conto dell'incremento di gettito che ne deriverà, è favorevole all'emendamento, anche perché non può dimenticare che l'UNIRE ha compiti che si riferiscono a molte attività in ordine all'allevamento dei cavalli e al potenziamento delle attrezzature degli ippodromi.

Se è vero che nei primi due anni avremo una contrazione, probabilmente negli anni successivi si avrà un notevole recupero. Vale anche in questo settore l'esperienza avuta con le sigarette, quando per battere il contrabbando abbiamo dovuto rivedere le aliquote, conseguendo anche il risultato positivo dell'incremento della vendita dei prodotti nazionali.

Il Ministero delle finanze è dunque favorevole all'emendamento, e, non derivando

l'onere da una spesa, non credo si possa fare appello all'articolo 81 della Costituzione.

TORTORA, *Sottosegretario di Stato per la agricoltura*. Vorrei premettere che il settore ippico è assai importante, tant'è vero che esso viene potenziato in tutti i paesi del mondo.

Dobbiamo ammettere che le misure adottate dal decretone erano soltanto illusorie, ed infatti non solo non hanno provocato maggiori entrate ma hanno fatto registrare, all'UNIRE, nei primi due mesi, una perdita secca di un miliardo e 700 milioni. E se vogliamo mantenere entro i limiti — sia pure modesti — il bilancio di previsione dell'UNIRE, occorre l'intervento del Ministero dell'agricoltura.

E da dire che non è obbligatorio che ci si rivolga all'allibratore ufficiale quando si sa che la vincita sarà tassata.

Si preferisce quindi giocare con gli allibratori clandestini, visto che in caso di vincita non si deve versare allo Stato il sette per cento su quanto si è vinto. Fatto sta che oggi, su un ammontare di scommesse che nel 1970 fu di 120 miliardi, il 60 per cento è controllato dagli allibratori clandestini.

Ed è inutile fare i moralisti: il CONI si regge sul totocalcio, il lotto, che è ormai divenuto un fatto di costume, frutta allo Stato svariati miliardi ogni mese. Perché quindi prendersela con le scommesse sulle corse di cavalli? Certo, se lo Stato dicesse che le scommesse sono immorali il discorso cambierebbe, ma chi mai potrebbe fare un discorso del genere, non solo a livello di Stato (e nessuno Stato al mondo la pensa così), ma anche di privati. Io, ad esempio, amo giocare di tanto in tanto; senza quella distrazione sarei un uomo triste! È giusto che si abbia anche il coraggio di riconoscere le debolezze umane.

D'altra parte, se compromettiamo l'andamento delle scommesse, mettiamo in crisi il bilancio dell'UNIRE che, quando è in *deficit* — non lo dimentichiamo — deve essere ripianato dal Ministero dell'agricoltura che, fino a prova contraria, fa parte dell'amministrazione dello Stato. Fatto sta che ogni giorno che passa con l'attuale situazione, noi perdiamo un sacco di soldi. È ormai molto tempo che ci stiamo palleggiando il problema fra ministeri, Commissioni parlamentari e così via. Io sono senz'altro d'accordo con l'emendamento del relatore, ma vorrei pregare la Commissione di trovare una soluzione che non faccia perdere altro tempo e quindi altri soldi.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

L'abbuono del 60 per cento sui diritti erariali dovuti ai sensi del punto 8 della tabella A annessa alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, sulle scommesse al totalizzatore ed al libro che hanno luogo nelle corse dei cavalli, riconosciuto all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) fino al 31 dicembre 1970 dalla legge 24 dicembre 1966, n. 1276, continua ad applicarsi dal 1° gennaio 1971 al 31 dicembre 1973.

L'onorevole relatore propone di sostituirlo con il testo di cui ha dato lettura.

Come è ormai prassi costante, voteremo quindi il principio base dell'emendamento, salvo poi procedere alla approvazione definitiva dopo che la V Commissione avrà espresso il suo parere.

REGGIANI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REGGIANI. Nel preannunciare il mio voto favorevole a questo emendamento (e al provvedimento nel suo complesso) desidero dire poche parole per evidenziare gli aspetti propagandistici e sportivi dell'attività della UNIRE. È vero che questi problemi hanno anche implicazioni di carattere produttivistico ed agricolo, però non vorrei che questi dovessero prevalere sugli altri. Il problema assume una certa importanza ove si pensi al momento in cui si dovrà decidere l'utilizzazione dei fondi di cui speriamo che in futuro possa disporre l'UNIRE. Se in questo momento si desse soprattutto rilievo agli aspetti agricoli e produttivistici, si giungerebbe alle stesse conclusioni che in passato hanno dato origine a fenomeni assolutamente non positivi, come l'aumento sproporzionato dei premi al traguardo e degli incentivi dell'allevamento. Sappiamo benissimo, ad esempio, che per accaparrarsi i notevoli premi al traguardo sono stati importati cavalli di quarta serie. L'UNIRE deve compiere invece il massimo sforzo per acquisire gli impianti, potenziarli e costruirne di nuovi. Per tutto il resto bisogna stare molto attenti, altrimenti finiscono per approfittarne, senza che nessuno se ne accorga, solo le grosse iniziative private, che devono invece essere strettamente controllate nel momento in cui usufruiscono di certe provvidenze.

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 APRILE 1971

RAFFAELLI. Desidero fare anche io una breve dichiarazione di voto. Noi ci asterremo, in quanto riteniamo che modificare a spizzichi il « decretone » solo per favorire questa o quella attività sportiva e ricreativa non sia concettualmente giusto.

PRESIDENTE. Pongo i votazione il principio ispiratore dell'emendamento proposto dal relatore Napolitano Francesco.

(È approvato).

Il testo dell'emendamento sarà inviato alla Commissione bilancio per il prescritto parere.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Elevazione da lire 7 miliardi a lire 10 miliardi del fondo speciale di riserva (fondo di dotazione) della sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia » (1669):

Presenti	26
Votanti	18
Astenuti	8
Maggioranza	10
Voti favorevoli	18
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Aumento del fondo di dotazione del Banco di Sardegna » (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2328):

Presenti	26
Votanti	18
Astenuti	8
Maggioranza	10
Voti favorevoli	18
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Aumento del capitale sociale dell'Istituto italiano di credito fondiario, società per azioni con sede in Roma » (2964):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	24
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Aumento del capitale della Banca nazionale del lavoro » (2965):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	24
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli, Azzaro, Beccaria, Borraccino, Carrara Sutour, Castellucci, Ciampaglia, Cirillo, Colombo Vittorino, De Ponti, Giovannini, Lepre, Martelli, Napolitano Francesco, Nicolai Cesarino, Nicolini, Pandolfi, Patrini, Perdonà, Raffaelli, Santagati, Santi, Specchio, Vespignani, Vicentini, Zamberletti.

Si sono astenuti (sui provvedimenti 1669 e 2328):

Borraccino, Cirillo, Giovannini, Martelli, Nicolai Cesarino, Raffaelli, Specchio, Vespignani.

La seduta termina alle 12,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO